

CONTRIBUTO
UNIFICATO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE I CIVILE

Nel collegio composto da

MAFFEI dott. Corrado

Presidente

CAPIZZI dott. Ettore

Consigliere

PINTO dott. Diego

Consigliere rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione [REDACTED] posto in decisione all'udienza del 24.1.2019

TRA

BANCA [REDACTED] soc.coop. a r.l.

(Avv. [REDACTED])

E

la SOCIETA' [REDACTED] spa

(Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED])

E

COMMISSARIO [REDACTED] e COMMISSARIO [REDACTED] nella qualità di COMMISSARI GIUDIZIALI DELLA
PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI la SOCIETA' [REDACTED] Spa

(Avv.ti [REDACTED] e MATTARELLI Corrado)

Oggetto: Reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Latina del [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

La BANCA [REDACTED] soc.coop. a r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento in oggetto con il quale era stata autorizzata per 60 giorni la sospensione del contratto di anticipazione bancaria con mandato all'incasso pendente intercorrente tra la SOCIETA' [REDACTED] spa e BANCA [REDACTED] disponendo l'apertura di un conto

1

Q

corrente per la gestione degli incassi derivanti dalla sospensione sottoposto alla vigilanza dei Commissari giudiziali.

Si sono costituiti in giudizio la SOCIETA' [REDACTED] spa e i Commissari giudiziali instando per il rigetto del reclamo.

I motivo: *"Errata identificazione del contratto"*.

E' incontroverso che tra le parti fosse ormai in corso un unico contratto, quello del [REDACTED] non quello, pressochè identico, ma non più in corso, [REDACTED] sicchè l'erronea identificazione del contratto contenuta nell'istanza costituisce un mero errore materiale che non impediva di avere contezza del petitum e della causa petendi, riferite ovviamente ad un rapporto vigente e non ad un rapporto esaurito. Il Tribunale ha pertanto correttamente disposto la sospensione del contratto "attualmente pendente" fra le parti, depositato dai Commissari giudiziali ed esaminato dal Giudice.

Il motivo: *"Natura del contratto di anticipazione bancaria, con data certa ed opponibilità delle clausole contrattuali e delle operazioni di finanziamento eseguite prima del deposito della domanda di concordato"*.

La doglianza è infondata.

In primo luogo si osserva che l'art 4 comma 1 del contratto quadro che disciplina l'anticipazione bancaria non determina una automatica cessione dei crediti prevedendo in alternativa la cessione pro solvendo del credito o un mandato irrevocabile all'incasso. Ciò è confermato dal fatto che la Banca può esigere ex art 4 comma 4 che i pagamenti "vengano effettuati esclusivamente a detta Banca da parte del debitore ceduto...quale cessionaria", e che può esigere indifferentemente ex art 4 ultimo comma indifferentemente dal cliente o dal debitore ceduto il pagamento.

Significativa è la previsione alternativa rispetto alla cessione contenuta nel contratto quadro del mandato all'incasso, a cui proposito si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 22277/17 per la differenza di effetti fra cessione di credito e mandato all'incasso(*"In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l.fall. (richiamato dall'art. 169 l.fall.), che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca, anche di fatto, un mandato all'incasso di un proprio credito, e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non*

determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione. Tuttavia, qualora la banca abbia trattenuto le somme riscosse invocando la compensazione, e non le abbia perciò rese alla procedura, l'istituto di credito potrà essere ammesso al passivo solo limitatamente alle somme di cui risulti ancora creditore all'esito della compensazione.

In ogni caso, anche a volere atomisticamente le singole operazioni, per il combinato disposto degli artt 169 e 45 L.F e 2914 n.2 c.c. non sono opponibili alla procedura concorsuale le cessioni di credito notificate al debitore ceduto e o da questi accettate dopo il deposito della domanda di concordato preventivo.

III motivo: *"Sulla carenza di ogni requisito volto alla sospensione rispetto alla inconsistenza di elementi per valutarne la funzionalità al concordato preventivo"*

La doglianza è infondata.

La necessità di assicurare la liquidità necessaria per la continuità aziendale costituisce di per sé un'idonea ragione per la sospensione del contratto per il ristretto periodo oggetto del provvedimento, tenuto conto della natura interinale di quest'ultimo, in vista della formulazione della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore delle parti resistenti evidenziandosi che dal reclamo non risulta né espressamente, né implicitamente che la vocatio in ius dei Commissari giudiziali sia stata effettuata ai soli fini di denuntiatio litis.

PQM

Rigetta il reclamo e condanna BANCA [REDACTED] soc. coop. p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di la SOCIETA' [REDACTED] spa che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese gen e dei COMMISSARI GIUDIZIALI che liquida per in € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese gen.

Roma, 24.1.2019

IL CONSIGLIERE EST.

[Signature]

IL PRESIDENTE.

[Signature]

Depositato in Cancelleria

Roma, 1 FEB. 2019

[REDACTED]